

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto 14 novembre 1926, n. 1969: Autorizzazione a cedere gratuitamente alla Colonia agricola « Regina » di Rio Negro materiale sanitario di proprietà dello Stato. (Gazz. Uff., 30 novembre 1926, n. 276).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 159, 1^a comma, del Nostro R. Decreto 23 maggio 1924, n. 827, il Governo del Re è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, alla Colonia agricola « Regina » di Rio Negro (Argentina) il materiale sanitario inviato, dai Ministeri dell'interno e della guerra, alla Esposizione internazionale di igiene, tenuta a Rosario di Santa Fé.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1926.

Atti del Governo, registro 254, foglio 161. — COOP.

Regio Decreto-Legge 5 dicembre 1926, n. 2051: Modifiche alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 (*Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1926, n. 286).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro e le successive modificazioni ;

Veduti il Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633, e il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 26 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un nuovo ordinamento agli enti preposti alla assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Agli articoli 18, 19, 20 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono sostituiti i seguenti :

Art. 18. — « Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle Istituzioni pubbliche di beneficenza o da altri Enti pubblici, o comunque da essi direttamente dipendenti, devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, con le norme stabilite dal regolamento e con le altre eventualmente disposte da leggi e da decreti speciali. Sono, però, esclusi dall'obbligo dell'assicurazione presso la Cassa Nazionale predetta gli operai dipendenti dalle aziende autonome del Ministero delle comunicazioni e i condannati addetti al lavoro negli stabilimenti o lavori condotti direttamente dallo Stato.

Parimenti devono essere assicurati presso la Cassa Nazionale predetta gli operai addetti ai lavori di cui al terzo comma dell'articolo 7, quando non ricorra l'applicazione degli articoli 26, 27 e 28 ».

Art. 19. — « All'assicurazione di tutti gli altri operai non contemplati nell'articolo precedente deve provvedersi, quando non

ricorra l'applicazione degli articoli 26, 27 e 28, solamente a mezzo della Cassa Nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro o dei Sindacati di assicurazione mutua formati dalle persone o enti ai quali spetta l'obbligo dell'assicurazione e regolati da statuti approvati dal Ministero dell'Economia Nazionale.

I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versata in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti una cauzione ragguagliata alla somma di lire 25 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di lire 1,000,000.

All'atto della costituzione per il primo anno in via provvisoria gli industriali consociati devono versare anticipatamente nella Cassa del sindacato, in conto delle contribuzioni annue che saranno loro assegnate, una somma uguale alla metà dei premi che sarebbero richiesti dalla Cassa nazionale per assicurare ai loro operai le indennità previste dalla legge.

Nel caso che la somma così anticipata superi l'importo totale delle indennità liquidate nell'anno e definitivamente accertate, l'eccedenza sarà rimborsata agli industriali consociati.

Negli anni successivi ed all'inizio di ogni anno gli industriali consociati verseranno un premio annuale nella misura che verrà determinata in base alle indennità liquidate nell'anno precedente.

Gli industriali o imprenditori, riuniti in Sindacato, rispondono in solido della esecuzione di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, ed i contributi di assicurazione dovuti dagli associati al Sindacato si esigono con le norme prescritte e con i privilegi stabiliti per la esazione delle imposte dirette. I ricorsi contro la formazione dei ruoli di esazione non ne sospendono la esecuzione, e sugli stessi decide in prima istanza il circolo di ispezione del lavoro competente per territorio ed in seconda istanza il Ministero dell'economia nazionale.

Le norme per l'aumento, lo svincolo, la reintegrazione della cauzione dei sindacati saranno determinate nel regolamento di cui all'articolo 39.

Le disposizioni dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, sono applicabili, per le operazioni da questa legge contemplate, anche ai Sindacati di assicurazione mutua.

Art. 20. — I sindacati di assicurazione mutua possono, per la migliore applicazione della legge, riunirsi in un consorzio, i fini del quale saranno stabiliti in uno statuto da approvarsi con Regio decreto, promosso dal ministro dell'economia nazionale.

I Sindacati predetti possono usare, verso rimborso delle spese, dei servizi della Cassa nazionale per l'assistenza sanitaria, per la fornitura di protesi e per la rieducazione professionale a favore dei propri infortunati.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1927 sono poste in liquidazione con le norme previste dai rispettivi statuti le Casse private di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, e le persone od enti che le costituiscono devono provvedere alla assicurazione stessa a norma del presente decreto.

Dal giorno della pubblicazione del presente decreto è vietato alle Società o Compagnie di assumere contratti di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, di cui alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e di rinnovare alla scadenza i contratti in corso, i quali, nonostante qualunque patto in contrario, non potranno avere una durata maggiore di un anno dal giorno della loro stipulazione o della loro rinnovazione. Dalla stessa data è vietato ai Sindacati di assicurazione mutua e alle Casse consorziali di cui all'articolo seguente di assicurare gli operai previsti dal nuovo testo dell'articolo 18 della legge predetta; continueranno, però, ad avere vigore i contratti in corso a tale data sino al termine massimo del 31 dicembre 1927.

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino a nuova disposizione non è ammessa la costituzione di nuovi Sindacati di assicurazione mutua.

Le Casse consorziali di assicurazione esistenti alla data predetta possono essere conservate, purchè entro l'anno 1927 si trasformino in Sindacati di assicurazione mutua.

Le Casse consorziali, che non osserveranno tale disposizione, saranno poste in liquidazione, ed i rispettivi associati dovranno, nei 15 giorni successivi al decreto di scioglimento, provvedere ed assicurare i propri operai a norma del presente decreto.

Art. 4.

È abrogato il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 26 ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

È altresì abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al 1° comma del nuovo testo dell'articolo 18 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, il Regio decreto 8 marzo 1923, n. 633.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme regolamentari necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

ATTI PARLAMENTARI

Disegno di legge presentato dal Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri (Mussolini) di concerto col Ministro dell'Economia Nazionale (Belluzzo) e col Ministro delle Colonie (Federzoni) alla Camera dei Deputati nella seduta del 15 dicembre 1926: Approvazione della Convenzione sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua settima sessione (1925).

ONOREVOLI DEPUTATI! — Le Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni, nella sua settima sessione, riunitasi a Ginevra dal 19 maggio al 10 giugno 1925, esaminò le questioni seguenti:

1^o) Riparazione degli infortuni sul lavoro.

2^o) Eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali vittime di infortuni sul lavoro.

3^o) Sospensione settimanale del lavoro per ventiquattro ore nelle vetrerie a bacino.

4^o) Lavoro notturno nei panifici.

In ordine a tali questioni, la Conferenza, a cui l'Italia ha partecipato insieme con altri 45 Stati membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottò, in conformità all'articolo 405 del Trattato di Versailles, i seguenti progetti di convenzione:

1^o) Progetto di convenzione sulla riparazione degli infortuni sul lavoro.

2^o) Progetto di convenzione sulla riparazione delle malattie professionali.

3^o) Progetto di convenzione sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.

4^o) Progetto di convenzione sul lavoro notturno nei panifici.

La Conferenza adottò pure, sulle stesse questioni, le seguenti raccomandazioni:

1^o) Raccomandazione concernente l'ammontare minimo delle indennità in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.

2^o) Raccomandazione concernente le giurisdizioni competenti per la soluzione dei conflitti relativi alla riparazione degli infortuni sul lavoro.

3°) Raccomandazione concernente la riparazione delle malattie professionali.

4°) Raccomandazione concernente la eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.

Sulla questione della sospensione settimanale del lavoro per ventiquattro ore nelle vetrerie a bacino, la Commissione, nominata dalla Conferenza, aveva elaborato un progetto di convenzione: ma questo nel voto finale non ottenne la maggioranza dei voti necessari per la sua adozione.

In conformità delle disposizioni dell'ar. 405 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, ho l'onore di comunicare al Parlamento i progetti di convenzione e le raccomandazioni adottati dalla 7^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

Il Governo, da parte sua, ha già sottoposto ad accurato esame i progetti di convenzione allo scopo di accertare, da un lato, la portata delle eventuali modificazioni al diritto interno che la ratifica di essi esigerebbe e, dall'altro, di vedere per ciascuno di tali progetti se ne sia attualmente possibile ed opportuna la ratifica con la conseguente assunzione degli obblighi internazionali ad essa connessi.

Le conclusioni, a cui il Governo è arrivato in seguito a tale esame, sono qui sommariamente esposte.

I. — *Progetto di convenzione sulla riparazione degli infortuni sul lavoro.*

Lo scopo di questo progetto di convenzione è di realizzare uno sviluppo sostanzialmente uniforme delle legislazioni interne in materia di riparazione dei danni derivanti dagli infortuni sul lavoro fissando non soltanto dei principi generali, ma anche in maniera precisa alcune modalità e forme, a cui le legislazioni interne dovrebbero uniformarsi. L'intento, che tale progetto di convenzione si propone, è certamente apprezzabile e si deve riconoscere l'opportunità che sia fatto ogni sforzo possibile perchè il miglioramento uniforme delle legislazioni sulla riparazione degli infortuni venga realizzato.

In Italia tutta la materia della legislazione sulla riparazione degli infortuni sul lavoro è attualmente oggetto di accurati studi per una completa riforma. In questi studi i principi del progetto di convenzione adottati dalla 7^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro sono naturalmente tenuti presenti. Ma, appunto perchè una riforma della legislazione interna è in corso di preparazione, non è in questo momento conveniente di procedere alla ratifica del progetto di convenzione.

2. — *Progetto di convenzione relativo alla riparazione delle malattie professionali.*

Le considerazioni fatte nei riguardi del precedente progetto di convenzione si estendono a questo. Si tratta di materie strettamente connesse. La questione della riparazione delle malattie professionali è collegata con la riforma della legislazione sugli infortuni. Il progetto di convenzione obbligherebbe ad assicurare alle vittime delle malattie professionali, di cui il progetto stesso fissa una lista, una riparazione basata sugli stessi principi delle legislazioni relative agli infortuni sul lavoro. Data questa connessione fra le due materie, è evidente che ogni decisione sull'opportunità di ratificare il progetto di convenzione relativo alle malattie professionali sia da rinviare.

3. — *Progetto di convenzione sull'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.*

Questo progetto di convenzione è di tipo diverso da quello a cui appartengono i due precedenti progetti. Esso, indipendentemente dalla maggiore o minore uniformità delle varie legislazioni nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, si propone di stabilire, fra gli Stati che lo ratificano, l'obbligo reciproco di fare nei rispettivi ordinamenti interni un trattamento di eguaglianza coi propri nazionali ai cittadini degli altri Stati ratificanti, per ciò che concerne la materia della riparazione degli infortuni. In questo campo esiste già una notevole rete di accordi bilaterali, che stabiliscono per ciascuno dei due Stati contraenti l'obbligo di accordare ai cittadini dell'altro Stato contraente, che lavorano nel suo territorio, gli stessi benefici di cui godono, in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, i nazionali. L'Italia, mentre, a differenza di molti altri paesi, informò la sua legislazione speciale sulla riparazione degli infortuni sul lavoro al principio generale, sancito nell'art. 3 del C. Civ., dell'assoluta ed incondizionata assimilazione degli stranieri, fu uno dei primi paesi ad entrare in questa via di accordi bilaterali per la reciprocità dell'eguaglianza di trattamento. Se i criteri già adottati dalla legislazione italiana rendevano facile per lo Stato italiano di assumere gli obblighi derivanti da tali accordi, l'interesse di proteggere i lavoratori italiani, residenti in paesi, le cui legislazioni stabilivano un trattamento meno favorevole per gli stranieri, lo spingevano d'altra parte a promuoverne la stipulazione. Attualmente sono in vigore accordi speciali, che stabiliscono la eguaglianza di trattamento in materia di infortuni, con gli Stati seguenti: Francia, Ungheria, Germania, Argentina, Brasile.

Il progetto di convenzione, adottato dalla Conferenza internazionale del lavoro, tende ad una generalizzazione degli accordi bilaterali, nel senso di dar vita ad una unica convenzione collettiva, destinata ad avere vigore per un gruppo sempre più largo di Stati.

Il progetto di convenzione non contiene alcuna disposizione che importi per l'Italia, in seguito alla ratifica, degli obblighi internazionali per l'adempimento dei quali si renda necessario di modificare in qualsiasi parte le norme legislative attualmente vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La vigente legislazione italiana, come già si è detto, ha adottato il principio della assimilazione assoluta ed incondizionata di tutti gli stranieri ai cittadini. Non vi è, quindi, alcuna difficoltà a procedere alla ratifica della convenzione. Tale ratifica, del resto, non vincolerebbe l'Italia ad accordare l'eguaglianza di trattamento se non ai cittadini di quegli Stati che abbiano essi pure ratificato la convenzione e cioè abbiano assunto l'identico obbligo. Nel progetto di convenzione infatti, l'obbligo dell'eguaglianza di trattamento è subordinato alla reciprocità.

Le convenienze di ratificare la convenzione è, d'altra parte, evidente, appena si consideri la massa di lavoratori italiani sparsi nei diversi paesi del mondo. Con la ratifica, si acquista verso gli altri Stati, che pure ratificano la convenzione, il diritto a che i lavoratori italiani ed i loro aventi diritto godano del trattamento di uguaglianza coi nazionali del paese di residenza.

La convenzione, per il suo carattere generale, non sostituisce, in quanto non siano ad essa contrari, gli accordi bilaterali, che sono in vigore sulla stessa materia, ed anzi essa stessa prevede la stipulazione di accordi speciali, che nei rapporti fra due Stati possono regolare le modalità di applicazione dei principi da essa posti.

4. — *Progetto di convenzione sul divieto del lavoro notturno nei panifici.*

La legislazione italiana è pienamente conforme alle disposizioni di questo progetto di convenzione, se esso, come è da ritenersi, consente per il nostro paese, in considerazione della specialità del suo clima, l'inizio del lavoro nei panifici alle 4 del mattino in deroga all'inizio normale del lavoro da esso fissato alle 5 antimediane. Senonchè, agli effetti di decidere se sia opportuno, con la ratifica del progetto, di assumere un obbligo internazionale per il quale si vincolerebbe la legislazione interna per almeno dieci anni, non si può non tener conto che in Italia si sta svolgendo una trasformazione degli impianti dell'industria panaria, con l'installazione di forni ad esercizio continuo e con l'adozione del sistema delle tre squadre di operai. In attesa di questa trasformazione

tecnica dell'industria, è opportuno non assumere fin da ora un obbligo internazionale, che potrebbe eventualmente costituire un ostacolo a tale trasformazione.

* * *

Per le considerazioni che precedono, ho l'onore di sottoporre al vostro esame e di raccomandare alla vostra approvazione lo unito disegno di legge per l'esecuzione della convenzione internazionale relativa all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, restando per ora riservata ogni decisione definitiva circa gli altri progetti di convenzione adottati dalla 7^a sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE.

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie alla convenzione relativa all'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nella sua settima sessione (Ginevra 1925), e di cui è annesso il testo nella traduzione italiana.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dalla data della registrazione della ratifica della Convenzione, di cui all'articolo 1^o, presso il segretario della Società della Nazioni (1).

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Determinazione Commissariale 7 dicembre 1926 relativa ai noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 1^o quadrimestre del 1927.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del T. U. della Legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

(1) Per il testo delle Convenzioni, v. *Bollettino*, n° 6, del giugno 1925.

Raccolte le proposte dei vettori ;

Sentito il parere della Direzione Generale della Marina Mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane ;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai RR. Ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai RR. Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri ;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti ;

DETERMINA :

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, durante il primo quadrimestre del 1927, sono confermati, per i piroscafi che saranno iscritti in patente di vettore, nella misura stabilita con la determinazione commissariale 7 agosto 1926 per il terzo quadrimestre dell'anno corrente, nella misura che segue :

Per gli Stati Uniti :

Piroscafi di 1 ^a categoria	L. 2.050
» » 2 ^a »	» 1.850
» » 3 ^a »	» 1.600
» » categoria transitoria	» 1.450

Per il Brasile :

Piroscafi di 1 ^a categoria	» 2.400
» » 2 ^a »	» 2.150
» » 3 ^a »	» 1.850
» » categoria transitoria	» 1.650

Per il Plata :

Piroscafi di 1 ^a categoria	L. 2.450
» » 2 ^a »	» 2.200
» » 2 ^a »	» 1.900
» » categoria transitoria	» 1.700

Per il Centro America :

Piroscafi di 1 ^a categoria	» 2.500
» » 2 ^a »	» 2.300
» » 3 ^a »	» 2.000
» » categoria transitoria	» 1.900

Art. 2.

Per il trasporto degli emigranti che imbarcheranno nel porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella, che si riferisce a quei piroscafi che saranno iscritti in patente:

Piroscafi	Compagnia di Navigazione	Categoria
<i>Duilio</i>	Navigazione Generale Italiana	1 ^a
<i>Giulio Cesare</i>	Navigazione Generale Italiana	1 ^a
<i>Roma</i>	Navigazione Generale Italiana	1 ^a
<i>Conte Rosso</i>	Lloyd Sabaudò	1 ^a
<i>Conte Verde</i>	Lloyd Sabaudò	1 ^a
<i>Conte Biancamano</i>	Lloyd Sabaudò	1 ^a
<i>Colombo</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>America</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Principessa Mafalda</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Duca d'Aosta</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Duca degli Abruzzi</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Re Vittorio</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Taormina</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Presidente Wilson</i>	Cosulich	2 ^a
<i>Martha Washington</i>	Cosulich	2 ^a
<i>Principe di Udine</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Tomaso di Savoia</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Principessa Maria</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Principessa Giovanna</i>	Lloyds Sabaudò	2 ^a
<i>Ammiraglio Bettolo</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Giuseppe Verdi</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Cesare Battisti</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Dante Alighieri</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a

Piroscafi	Compagnia di Navigazione	Categoria
<i>Nazario Sauro</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Leonardo da Vinci</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Valdivia</i>	Lloyd Latino	2 ^a
<i>Patria</i>	Cyprien Fabre	2 ^a
<i>Providence</i>	Cyprien Fabre	2 ^a
<i>Alsina</i>	Transports Maritimes	2 ^a
<i>Mendoza</i>	Transports Maritimes	2 ^a
<i>Florida</i>	Transports Maritimes	2 ^a

(in via provvisoria)

<i>Europa</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Bologna</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Palermo</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Venezuela</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Napoli</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Re d'Italia</i>	Lloyd Sabauda	3 ^a
<i>Regina d'Italia</i>	Lloyd Sabauda	3 ^a
<i>Formosa</i>	Lloyd Latino	3 ^a
<i>Pincio</i>	Lloyd Latino	3 ^a
<i>Plata</i>	Transports Maritimes	3 ^a
<i>Città di Genova</i>	Navigazione Gener. Italiana Transitoria	
<i>Caprera</i>	Navigazione Generale Italiana	»
<i>Atlanta</i>	Cosulich	»
<i>Belvedere</i>	Cosulich	»
<i>Sofia</i>	Cosulich	»
<i>Cordoba</i>	Lloyd Latino	»

F.to DE MICHELIS.

Relazione per la fissazione dei noli di 3^a classe da praticarsi dai vettori di emigranti durante il 1^o quadrimestre 1927.

A mente dell'articolo 31 del Testo Unico della Legge sull'emigrazione, si riassumono le proposte delle Compagnie di Navigazione assieme con le indagini del Commissariato ed i pareri delle varie Autorità, in ordine alla fissazione dei noli di terza classe da praticarsi dai vettori d'emigranti durante il primo quadrimestre 1927.

COMPAGNIE.

Proposte (v. allegato A).

Tutti i vettori propongono noli notevolmente superiori a quelli che richiesero nello scorso quadrimestre.

Confrontando i noli con quelli in vigore gli aumenti desiderati sarebbero i seguenti :

Cosulich :

Per il Nord America	da L. 500 a 550
» » Sud »	» » 450 » 500

Lloyd Sabaudò :

Per il Nord America	» » 600 » 650
» » Sud »	» » 500 » 650

Navigazione Generale Italiana :

Per il Nord America	» » 800 » 950
» » Sud »	» » 750 » 850
» » Centro »	» » 650

Transatlantica Italiana :

Per il Nord e Sud America	» » 700
-------------------------------------	---------

Tutte le Compagnie chiedono inoltre che venga mantenuto il sopranolo di L. 200.

Argomento che le Compagnie portano a sostegno delle loro richieste.

Per giustificare le richieste, i vettori adducono ragioni varie che si possono così riassumere :

1) Aumento del 10 % alle paghe del personale navigante ed amministrativo ;

2) Sensibilissimo aumento del costo del carbone causa il perdurare dello sciopero inglese ;

3) Aumento del costo dei viveri e degli altri approvvigionamenti ;

4) Ristagno del movimento di rimpatrio che avrà una ripercussione notevole sugli espatri, sia per il Nord che per il Sud America nel prossimo quadrimestre ;

5) Aggravi fiscali che si ripercuotono sul prezzo del nolo a causa delle tasse per la patente, licenza consolare, ecc., e quella recentemente istituita per gli emigranti che rimpatriano.

INDAGINI DEL COMMISSARIATO.

Traffico emigratorio.

Dalla tabella che segue risulta chiaramente che il movimento di espatrio in questo anno e specialmente nel quadrimestre luglio-agosto-settembre-ottobre è stato molto più intenso degli anni scorsi, e per quanto riguarda il Nord America si nota un notevole incremento anche rispetto all'anno 1924, dovuto all'aumentato traffico dei fuori quota ed all'espatrio dei veterani dell'esercito americano.

Infatti sono stati trasportati al Nord America, nel quadrimestre suddetto del 1925, 17.174 emigranti e nel 1926, con egual numero di viaggi, 17.213 emigranti; per il Sud America nell'anno scorso 26.617 emigranti con 41 viaggi mentre nell'anno corrente ne sono stati trasportati 33.605 con soli due viaggi in più.

Da queste cifre si può rilevare come l'industria dei vettori si vada svolgendo con sempre maggiore profitto nonostante le previsioni pessimistiche che le Compagnie, allo scadere di ogni quadrimestre, sono solite portare a sostegno delle loro richieste.

Mesi	Anno 1924				Anno 1925				Anno 1926			
	America del Nord		America del Sud		America del Nord		America del Sud		America del Nord		America del Sud	
	Num. dei viaggi	Emigranti	Num. dei viaggi	Emigranti	Num. dei viaggi	Emigranti	Num. dei viaggi	Emigranti	Num. dei viaggi	Emigranti	Num. dei viaggi	Emigranti
Gennaio . .	4	2.089	11	7.831	7	2.966	9	5.730	6	2.466	11	7.582
Febbraio . .	8	9.110	7	4.746	7	1.536	9	5.685	7	2.699	11	6.732
Marzo . . .	6	6.568	11	7.173	7	5.067	11	4.784	4	2.855	12	5.830
Aprile . . .	9	7.651	11	5.475	8	3.416	14	5.889	7	5.450	10	4.488
Maggio . . .	7	6.614	8	5.109	5	4.550	9	4.297	7	4.591	10	4.537
Giugno . . .	7	4.225	8	3.763	9	3.673	9	2.819	7	5.122	9	4.185
Luglio . . .	7	1.149	9	5.106	7	3.366	8	3.367	6	4.428	7	3.343
Agosto . . .	7	1.543	7	4.620	7	3.677	9	4.828	6	6.164	10	6.426
Settembre .	8	2.319	13	10.676	8	5.643	11	7.101	9	1.197	11	7.868
Ottobre . . .	7	2.612	14	15.014	7	4.488	13	11.321	8	5.424	15	15.968
Novembre . .	7	3.254	11	11.565	8	3.881	13	11.581	—	—	—	—
Dicembre . .	3	1.433	11	9.769	3	1.508	8	5.559	—	—	—	—
	80	48.567	121	90.847	83	43.771	123	72.601				

Per dimostrare come siano migliorate le condizioni in cui si svolgono le industrie ed i traffici si riportano qui di seguito i prezzi dei cambi dal gennaio scorso.

Paesi	23-I	19-IV	18-V	19-VII	23-IX	20-XI
	1926	1926	1926	1926	1926	1926
Parigi	92.79	89.16	81.60	64.68	75.60	88.50
Londra	120.39	120.86	132.15	145.60	132 —	115.25
Olanda	9.96	9.98	10.92	12.10	10.91	9.6
Bruxelles	112.69	100.29	80.20	69 —	72.50	332.75
Spagna	352 —	351.20	397.07	472 —	414.75	363 —
New York	24.77	24.89	27.42	29.97	27.18	23.90
Argentina	10.25	9.90	10.95	12	11.10	9.80
Brasile	33.70	3.50	4.05	4.75	4.20	2.9

Le cifre qui esposte dimostrano la progressiva rivalutazione che la nostra lira ha subito in dipendenza dei provvedimenti finanziari escogitati dal Governo Nazionale.

Prezzi nei noli dei centri marittimi esteri.

Nell'esaminare le notizie inviate dai R.R. Consoli e dagli Uffici dell'emigrazione all'estero nei principali centri marittimi europei e americani (vedi allegato B) e nel confrontare tali notizie con quelle che pervennero nel luglio scorso per la fissazione dei noli del III quadrimestre si rileva che i prezzi dei noli in linea generale, se si eccettua qualche lieve aumento verificatosi nei porti francesi, non hanno subito variazioni di sorta.

Ed infatti vediamo che nei porti inglesi (Glasgow-Liverpool) è dallo scorso anno che i noli si mantengono invariati ai prezzi di Lst. 18.15 per il Nord America e di Lst. 20 per il Sud.

Lo stesso dicasi per il porto di Amburgo dove sono rimasti inalterati a doll. 115 per New York ed a Lst. 20 per Buenos Ayres. A Rotterdam risultano invariati quelli per il Sud America mentre per il Nord sono aumentati di 20 fiorini (fiorini 300 per il Nord, Lst. 29-30 per il Sud).

Al contrario nei porti francesi si nota un certo aumento per i prezzi espressi in franchi, aumento che evidentemente è causato dalla svalutazione del franco (frs. 2800-3000 per il Nord America, Lst. 18.5 per il Sud). A Barcellona invece non hanno subito variazioni di rilievo. Sono aumentati di 3 pesetas quelli delle compagnie straniere. Vanno da un minimo di 550 ad un massimo di 625 pesetas a seconda dei piroscafi.

Dalle informazioni pervenute dai porti americani i noli

risultano invariati da parecchio tempo sia a New York (doll. 95-105) che a New Orleans (doll. 95-105), a Santos (mil. 500-700) ed a Buenos Ayres (pesos 200-243).

Convertendo le valute estere in lire si hanno i prezzi sotto riportati, che, a causa del migliorato corso dei cambi, sono sensibilmente inferiori a quelli che risultavano nello scorso quadrimestre :

Dai porti europei.

Per il Nord America

porti inglesi	L. 2160
» olandesi	» 2800
» tedeschi	» 2478
» francesi.	» 2600 - 2800

Per il Sud America

porti inglesi	L. 2305
» olandesi	» 3457
» tedeschi	» 2074 - 2300
» francesi.	» 2100 - 2800
» spagnoli	» 1900 - 2300

Dai porti americani.

Per il Nord Europa

porti nord americani	L. 2300 - 2400
» brasiliani.	» 1500 - 2050
» argentini.	» 1800 - 2400

Per la Spagna

porti brasiliani.	L. 1800 - 2200
» argentini.	» 1800 - 2000

Per l'Italia

porti Argentini	L. 2048 - 2381
---------------------------	----------------

Le cifre esposte dimostrano all'evidenza che gli elevati noli richiesti dai vettori non trovano riscontro in quelli praticati nei principali porti stranieri.

PARERI RICHIESTI PER LEGGE.

Camere di Commercio.

La Camera di Commercio di Genova, con dettagliato ed accurato rapporto, esamina, ad uno ad uno, gli argomenti che i vettori portano per giustificare le loro richieste e dimostra che il

traffico emigratorio è in aumento mentre le previsioni per l'avvenire che le compagnie dicono sconfortanti non possono costituire un elemento modificatore dei noli perchè non hanno base su dati di fatto. I numeri indici dei prezzi all'ingrosso dei generi di maggior consumo degli emigranti sono inferiori a quelli del luglio u. s. ed in progressiva diminuzione dal mese di agosto u. s. D'altra parte osserva che la tassa sui rimpatrianti, di recente introduzione, trova margine sui noli di ritorno che non sono soggetti al controllo dello Stato.

Rimangono due argomenti a favore dei vettori, e cioè l'aumentato costo del combustibile ed i miglioramenti economici concessi dalle Compagnie al loro personale.

Per questi due titoli propone di aumentare, nella giusta misura, i noli attuali.

La Camera di Napoli invece è dell'avviso che nessuna variazione debba essere apportata ai noli in vigore.

Quella di Venezia espone alcune considerazioni sui noli mercantili dimostrando come il loro andamento sia sostenuto per la straordinaria richiesta di navi verificate per carichi di carbone nei porti americani e per la diminuita disponibilità di tonnelloaggio. *Ispettorati.*

L'Ispettore dell'emigrazione di Palermo esprime il parere che per il prossimo quadrimestre siano mantenuti i noli massimi già stabiliti per il quadrimestre in corso, e dello stesso avviso è l'Ispettore di Messina dato che il mercato non presenta variazioni apprezzabili circa i salari ed i prezzi delle derrate. L'Ispettore di Napoli invece è propenso alla diminuzione poichè, se da una parte è aumentato il costo del carbone, quello della nafta è stazionario come pure il prezzo dei cascami di cotone e di ferro. Nè è da trascurarsi il fatto che sono alte le provvigioni che le Compagnie largiscono ai loro rappresentanti. L'Ispettore di Genova dopo aver esaminato le richieste dei vettori, rileva che se sono in aumento le paghe al personale delle Compagnie, ed il prezzo del carbone, per contro il traffico dell'emigrazione progredisce sensibilmente.

Le statistiche che si riferiscono al movimento degli emigranti durante il 1926, in confronto del 1925, oltre a dare l'idea delle buone condizioni in cui si svolge il traffico, dimostrano che queste condizioni sono promettenti per le previsioni che si possono trarre per l'anno 1927. Inoltre bisogna considerare che i prezzi all'ingrosso dei generi di consumo nel quadrimestre luglio-agosto-settembre-ottobre hanno subito una diminuzione e che la tassa sui rimpatrianti trova margine negli alti prezzi dei noli di ritorno. Da quanto ha esposto conclude che, non essendosi verificate sostanziali variazioni, i noli per il primo quadrimestre 1927 si dovrebbero lasciare invariati.

La Direzione Generale della Marina Mercantile espone le sue

osservazioni relative al traffico nel periodo luglio-ottobre u. s. e rileva che per la linea del Nord America, nonostante la legge restrittiva, il movimento degli emigranti e passeggeri di classe è aumentato sia per effetto delle concessioni fatte agli ex-combattenti che per l'intensificarsi delle partenze extra quota. Analogamente si nota anche sulla linea del Sud America, mentre non si può dare soverchia importanza al costante, se pur lieve incremento di traffico verificatosi nelle linee del Centro America e dell'Australia. Passa quindi ad esaminare le spese che gravano sull'armamento ed osserva che esse si sono aggravate sia per effetto dell'aumentato costo del carbone (da L. 270 la tonn. a L. 570), sia a causa dei miglioramenti economici concessi al personale (circa il 10 %) e della tassa sui rimpatrianti recentemente istituita.

Questo stato di cose potrebbe indurre alla concessione di un aumento, se non si considerasse che il maggior gravame (aumentato costo del carbone) potrà andare gradatamente diminuendo ove risultino confermate le notizie che danno per certa l'imminente conclusione dello sciopero minerario inglese. D'altra parte il confronto con i noli praticati nei porti esteri non sembra giustificare un aumento perchè, ove si escluda una maggior elevatezza nei prezzi per il Nord America, i noli praticati per il Sud sono alquanto inferiori a quelli in vigore nei porti italiani. Da queste considerazioni trae la conclusione che nessuna variazione debba essere apportata ai noli attuali.

CONSIDERAZIONI DEL COMMISSARIATO E CONCLUSIONE.

Come risulta da quanto fin qui è stato esposto, i pareri degli Enti ed Autorità interpellati ed il risultato dell'esame degli elementi in linea generale concordano nell'indurre alla conferma dei noli in vigore.

Infatti, riassumendo e riesaminando le ragioni addotte dai vettori a sostegno della loro richiesta chiaro risulta:

1) che la tendenza all'aumento del costo dei generi di maggior consumo degli emigranti non esiste; al contrario: i prezzi all'ingrosso di questi generi sono inferiori a quelli del luglio ed in progressiva diminuzione dall'agosto u. s. a causa del migliorato corso dei cambi;

2) che il movimento emigratorio nel quadrimestre luglio-ottobre ha avuto un notevole incremento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno mentre non si può tener conto delle previsioni pessimistiche delle Compagnie per il futuro, poichè non essendo basate su elementi sicuri restano nel campo delle ipotesi;

3) che la nuova tassa sui rimpatrianti non costituisce un aggravio delle spese perchè essa trova sufficiente margine nei noli

attuali di ritorno che appariscono sufficientemente remunerativi ;

4) che per quanto concerne le spese che le Compagnie incontrano per introdurre nuove modificazioni nell'aspetto interno delle terze classi suggerite dai R.R. Commissari e dal Commissariato si deve osservare che esse tornano a vantaggio delle Compagnie stesse mettendole in grado di sostenere le concorrenze delle Società estere.

Rimangono a considerare gli altri due motivi che i vettori pongono avanti per giustificare le loro domande : l'aumentato costo del combustibile ed i miglioramenti economici concessi al personale navigante ed amministrativo. Ma a questo riguardo si deve tener presente che lo sciopero minerario inglese va cessando per esaurimento e che quindi nel prossimo quadrimestre il costo del combustibile andrà, se pur lentamente, gradatamente diminuendo fino a tornare alla normalità. D'altra parte si è rilevato che quasi tutti gli altri elementi che concorrono a formare il nolo sono sensibilmente migliorati come : il corso dei cambi, il costo dei generi alimentari, il movimento emigratorio e il traffico in generale, sempre in aumento a causa delle migliorate condizioni della nostra flotta mercantile.

Infine è opportuno ricordare che le Società di navigazione, nonostante le gravi difficoltà in cui, secondo loro, si svolge la industria dell'armamento, continuano a dare elevati dividendi ai loro azionisti e remunerative provvigioni ai loro rappresentanti dimostrando così la solidità e la sicurezza della loro situazione.

L'Ufficio pertanto, tenuto anche conto dei noli praticati nei porti esteri, propone che per il primo quadrimestre 1927 siano confermati i noli attualmente in vigore.

Roma, dicembre 1926.

ELEMENTI PER LA FISSAZIONE DEI NOLI DI TERZA CLASSE
PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 1927.

ALL. A.

PROPOSTE DEI VETTORI.

Cosulich.

Propone noli superiori a quelli che richiese negli ultimi due quadrimestri :

Categoria dei piroscafi	Stati Uniti	Brasile	Plata
Prima	2.550	2.850	2.900
Seconda	2.350	2.700	2.750
Terza	2.100	2.300	2.350
Transitoria	2.000	2.150	2.200

Gli aumenti richiede sui noli in vigore risultano :

Per il Nord America :	I categoria	L. 950
	II »	» 800
Per il Sud America :	I categoria	» 850
	II »	» 700
	III »	» 750
Per il centro America :	III categoria	L. 650

Transatlantica Italiana.

Richiede noli superiori a quelli proposti negli ultimi quadri-mestri :

Categoria del piroscafi	Stati Uniti	Brasile	Plata
Seconda	2.550	2.850	2.900

Sui noli in vigore richiede un aumento di L. 700 tanto per il Nord che per il Sud America.

ALL. B.

INFORMAZIONI E NOTIZIE PERVENUTE DAI RR. CONSOLI SUL CORSO DEI NOLI DI TERZA CLASSE NEI PIÙ IMPORTANTI CENTRI EUROPEI ED AMERICANI.

A) EUROPA.

Inghilterra.

Glasgow :

Anchor Donaldson :

per il Canada Lst. 18.15 L. 2.160

Anchor Line, Cunard, Canadian Pacific:

per gli Stati Uniti e Canada . . . » 18.15-18.5 » 2.160-2.103

Royal Mail-Acket :

per il Sud America » 20 » 2.305

Australian P. & O. :

per l'Australia :

minimo » 37 » 4.264

massimo » 53 » 6.408

Liverpool :

Per il Nord America :

Cunard Line per New York	Lst.	20	L.	2305
White Star Line per New York	»	18.15	»	2160
Canadian Pacific per Quebec Mon- treal	»	18.15	»	2160

Per il Sud America :

Pacific Steam Navigation :

per Buenos Ayres	»	20.5	»	2333
e Valparaiso	»	28	»	3227

*Germania.**Amburgo :*

Per New York	Doll.	115	»	2.748
» Cuba	»	110	»	2.629
» Buenos Ayres :				
III classe	Lst.	20	»	2.305
corridoio	»	18	»	2.074

*Olanda.**Rotterdam :*

Per il Nord America	Fior.	300	»	2.880
» il Centro America	»	225	»	2.160
» il Sud America	Lst.	29-30	»	3.457

*Francia.**Bordeaux :*

Per il Nord America	Frs.	3.000	»	2.655
» il Centro America	»	2.500	»	2.212
» il Sud America	»	3.170	»	2.805

Marsiglia :

Per il Nord America :

Cia Fabre	»	2.800	»	2.478
» il Sud America S. G. de Transports Maritimes	Lst.	18.50	»	2.103

Le Havre :

Per New York :

Cie Transatlantique S-S Paris	Frs.	3.250	»	2.876
altri vapori	»	3.000	»	2.655
Canadian Pacific	»	3.000	»	2.655
Cunard Line	»	3.000-3.250	»	2.655-2.876

*Spagna.**Barcelona :*

Per il Sud America:

Lloyd Sabauda :

minimo	Pes.	585	L.	2.123
massimo	»	592	»	2.147

Navigazione Generale Italiana :

minimo	»	550	»	2.007
massimo	»	625	»	2.268

C.ia Transatlantica Española » 560 » 2.044

S. G. Transports Maritimes » 540 » 1.971

B) AMERICA.

*Stati Uniti.**New York :*

C.ie Générale Transatlantique :

Per Le Havre :

massimo	Doll.	100	»	2.390
minimo	»	95	»	2.270

Cunard-White Star-United States Lines:

Per Cherbourg :

massimo	»	102	»	2.437
minimo	»	90	»	2.151

Cosulich :

massimo	»	95	»	2.270
-------------------	---	----	---	-------

New Orleans :

Linea Olandese :

Per Porti Spagnoli	»	95	»	2.270
» Rotterdam	»	105	»	2.309

Linea Francese :

Per Le Havre	»	95	»	2.270
------------------------	---	----	---	-------

*Brasile.**Santos :*

Portogallo	Mil.	300-535	»	870-1.551
Spagna	»	585-760	»	1.796-2.204
Francia	»	565-651	»	1.638-1.887
Nord Europa	»	530-710	»	1.537-2.059

*Argentina.**Buenos Ayres :*

C.ia Italiana per Genova, Napoli e Palermo a seconda della categoria . Pes.	209-243	L. 2.048-2.381
Transatlantica Barcellona :		
Per Barcellona »	185	» 1.813
America Line :		
Per Vigo »	194-212	» 1.901-2.087
Lloyd Nord Alemand :		
Per Boulogne »	212-226	» 2.077-2.214
» Brema »	233	» 2.283
» Amburgo »	233	» 2.283
Lloyd Olandese :		
Per Cherbourg »	182	» 1.783
» Amsterdam »	226	» 2.214
Mala Real :		
Per Cherbourg »	228	» 2.234
» Liverpool »	248	» 2.430

CIRCOLARI

CIRCOLARE 30 NOVEMBRE 1926, N. 111.

Ai Sigg. Ispettori dell'emigrazione nei Porti.

Richiamo l'attenzione delle SS. VV. sulla esatta osservanza dell'art. 12 del regolamento per la tutela giuridica degli emigranti, poichè intendo che tutti i registri prescritti sieno tenuti in perfetta regola.

Il registro dei ricorsi e quello delle decisioni — che deve essere uniforme al modello qui allegato — devono avere una numerazione progressiva per ciascun anno e devono essere, come tutti gli altri registri, vidimati in ciascun mezzo foglio. Le decisioni originali devono avere una numerazione corrispondente a quella del registro-decisioni, ed anche il richiamo al numero dei rispettivi fascicoli; alla fine di ciascun anno devono essere raccolte in volume e depositate in archivio.

Ho rilevato poi che non poche cause sono pendenti da parecchi anni perchè si riferiscono ad emigranti sottoposti a procedimento penale, di cui si attende l'esito. Riconosco che talvolta è opportuno che il giudizio civile sia sospeso, potendo avvenire che la cognizione del reato influisca direttamente sulla decisione della controversia civile; ma il più delle volte ciò non avviene, specialmente quando gli elementi acquisiti al processo civile sieno tali da dare l'assoluta certezza che i termini della controversia non possano essere spostati. È questo il sistema della nostra legislazione vigente, poichè l'art. 5 del codice di procedura penale — che le SS. VV. devono tenere presente — non impone l'obbligo, ma dà al giudice la facoltà di sospendere il giudizio civile, ed è una disposizione generale che si applica non solo per i giudizi civili ordinari, ma anche per quelli speciali. Ritengo che le SS. VV. avvalendosi di tale facoltà con la dovuta discrezione, potranno definire molti dei ricorsi ora pendenti per il motivo suddetto.

Infine ho rilevato che in qualche Ispettorato è invalso il sistema di mettere senz'altro in archivio il fascicolo della causa appena avvenuta la rinuncia al ricorso da parte dell'emigrante.

Tale sistema è errato dal punto di vista formale, e, soprattutto, dal punto di vista sostanziale. Tralasciando le osservazioni di indole formale, rilevo, dal lato sostanziale, che la rinuncia implica il più delle volte una transazione e poichè la transazione, per espresso disposto di legge non è valida, se non è approvata dal-

L'Ispettore, questi ha il dovere di prendere in esame la rinunzia e di assumere le opportune indagini, allo scopo di accertare se la rinunzia sia un fondato e spontaneo riconoscimento della inconsistenza del ricorso, ovvero se sia l'epilogo di una transazione fatta in frode alla legge. Nel primo caso l'Ispettore, con provvedimento motivato, deve darne atto e dichiarare cessata la materia del contendere; nel secondo caso, lo stesso Ispettore deve non tenerne conto e provvedere con regolare decisione.

Soltanto così l'interesse dell'emigrante può essere efficacemente tutelato, in conformità del volere della legge speciale.

Le SS. LL. vorranno assicurarmi dell'adempimento, ma soprattutto adempire. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 30 NOVEMBRE 1926, N. 112.

*A tutti gli Uffici dell'emigrazione nel Regno e all'estero
Ai Delegati provinciali dell'emigrazione.*

Rivolgo invito a tutto il personale dipendente dal Commissariato Generale dell'emigrazione — non secondo ad alcuno nel dimostrare al Governo Nazionale devozione ed ossequio — di assecondarne l'opera fervida di restaurazione finanziaria:

a) col fare attiva propaganda perchè si sottoscriva al prestito del Littorio;

b) col sottoscrivere al Prestito personalmente.

Il personale compirà, in questo modo, un dovere verso la Patria e tutelerà altresì i propri interessi, giacchè le condizioni fatte ai funzionari acquirenti sono vantaggiose: le sottoscrizioni non inferiori a lire duecento nominali ciascuna sono ammesse *con versamento in quattoridici rate mensili* da trattenersi sullo stipendio a partire dal volgente mese.

Sono certo di ottenere da tutti i funzionari — anche in questa circostanza — rinnovata prova di fedeltà nel secondare l'azione vigile del Governo per le fortune del Paese.

Tutte le prenotazioni e sottoscrizioni *personali* dovranno pervenire a questo Ufficio Centrale per essere coordinate prima dell'inoltro degli impegni al Ministero delle Finanze. Le trattenute saranno fatte a cura dell'Ufficio Centrale, o in conformità delle disposizioni da esso date.

Prego darmi pronta assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 2 DICEMBRE 1926, N. 113

Ai RR. Agenti Diplomatici e Consolari all'estero.

OGGETTO

Notizie sulle condizioni del mercato estero del lavoro.

Con le circolari n. 52, 65 e 95 rispettivamente inviate in data 19 settembre 1921, 25 luglio 1923 e 19 ottobre 1926 e con singole altre comunicazioni, questo Commissariato Generale dell'Emigrazione emanava precise e chiare disposizioni circa la compilazione e l'invio delle notizie per la inchiesta sul Mercato estero del lavoro, ponendo volta per volta vivissima cura, affinché fosse intesa tutta la delicata importanza che a tale inchiesta veniva data anche da S. E. il Capo del Governo, Ministro per gli Affari Esteri, per gli effetti che essa poteva e doveva avere per l'avviamento delle nostre masse migratorie.

Ad agevolare tale compilazione da parte delle SS. LL. Ill.me ed imprimere carattere di uniformità alle indagini, sembrò opportuno compilare uno schema unico di questionario che venne inviato a tutte le nostre Rappresentanze Diplomatiche e Consolari all'estero, con viva preghiera di annotarlo trimestralmente e inviarlo a questo Commissariato.

Si raccomandava con l'occasione di completare eventualmente il questionario, con tutte quelle altre informazioni che avessero potuto direttamente e indirettamente interessare l'inchiesta stessa, in base alla quale, semestralmente, sarebbe stata redatta una speciale pubblicazione, che in forma succinta e precisa informasse circa le condizioni del mercato di lavoro di tutti i Paesi esteri, in rapporto alla emigrazione italiana.

Nonostante queste disposizioni e raccomandazioni a più riprese indirizzate alle SS. LL. Ill.me ho notato — con vivo rincrescimento — come con lo andare del tempo sempre minore fosse stato l'interessamento posto alla questione e come sempre più raro e meno puntuale avvenisse il trimestrale invio del predetto questionario debitamente riempito.

Poichè il pregio di tale pubblicazione è costituito oltre che dalla competenza ed autorità delle fonti, dal carattere puntualmente continuativo e costantemente completo delle notizie, faccio nuovamente vivo appello a tutto l'interesse che le SS. LL. Ill.me pongono alle vitali questioni dell'emigrazione del nostro Paese, affinchè l'opera da questo Commissariato Generale iniziata possa proseguire col risultato voluto fin dall'inizio.

Prego quindi le SS. LL. Ill.me di voler corrispondere con maggior cura all'invio trimestrale delle notizie in parola, che mi sarà

gradito giungano a questo Commissariato Generale non oltre 15 giorni dallo scadere di ogni trimestre.

Colgo l'occasione per interessare le SS. LL. Ill.me affinché con maggior sollecitudine vogliano dare evasione a quanto venne richiesto con la circolare n. 95 del 19 ottobre corr. anno.

Ricordo infine che in casi di necessità o di urgenza le SS. LL. faranno cosa sommamente utile nell'inviare le informazioni per via telegrafica o quanto meno, senza attendere l'epoca fissata per l'invio del questionario.

Mi pregio informare le SS. LL. Ill.me che dello zelo e della attenzione che verranno posti nella precisa evasione della richiesta di cui all'oggetto della presente Circolare sarà fatta comunicazione — d'ordine di S. E. il Capo del Governo, Ministro per gli Affari Esteri — al competente Ministero, perchè ne sia tenuto il dovuto conto nella compilazione delle note personali.

Sicuro che la collaborazione delle SS. LL. Ill.me si rinnoverà illuminata e col vivo interessamento che merita l'importante problema, ringrazio e invio loro gli atti della mia migliore considerazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 6 DICEMBRE 1926, N. 114.

Ai Sigg. Ispettori dell'emigrazione nel Regno

Ai Sigg. Capi degli Uffici di transito e di confine

Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.

È opportuno che questo Ufficio Centrale sia tenuto al corrente del lavoro compiuto dagli Uffici dipendenti allo scopo di seguire da vicino l'attività esplicata anche dai più lontani organi del Commissariato a vantaggio degli emigranti.

Le relazioni mensili, per quanto circostanziate, non raggiungono il suaccennato fine poichè quasi sempre rappresentano in modo troppo riassuntivo l'azione dei singoli uffici, che invece è bene sia conosciuta in tutta la sua portata.

Dispongo pertanto che, in analogia con quanto praticano gli Uffici all'estero, a datare dal 1° gennaio 1927 le SS. LL. mi spediscono ogni settimana copia della corrispondenza giornaliera scambiata con Autorità e con terzi. All'uopo, le SS. LL. provvederanno che la corrispondenza sia copiata, di volta in volta, su doppia minuta, onde una di esse sia inserita nella raccolta destinata al Commissariato.

Nell'occasione avverto che dovrà essere tenuto un unico protocollo per la registrazione di tutta la corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Pregio di accusare ricevuta della presente. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 6 DICEMBRE 1926, N. 115.

Ai Sigg. Capi Ufficio all'estero.

Con l'acclusa circolare è fatto obbligo a tutti gli uffici all'estero di inviare mensilmente copia della corrispondenza giornaliera scambiata con autorità e con terzi. Tale disposizione, benchè sia sempre in vigore, è da qualche innovatore periodicamente trascurata.

Richiamo perciò tutti i Signori Capi Ufficio alla stretta osservanza di detta circolare che, pur non implicando aggravio di lavoro per coloro che sono tenuti ad osservarla, rappresenta per l'Ufficio Centrale un necessario e sicuro elemento di giudizio.

Aggiungo che essa dovrà essere estesa, a cura degli Uffici dipendenti, anche al Patronato sovvenzionato dal Commissariato Generale dell'emigrazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 9 DICEMBRE 1926, N. 117.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

Sono trascorsi ormai oltre tre anni dacchè il nostro Capo, S. E. Mussolini, volle istituiti i Delegati Provinciali dell'emigrazione, affinchè in tutto il Regno il massimo organo di tutela statale degli emigranti avesse abili e sicuri strumenti delle sue direttive e dei suoi ordini.

Nè questo carattere, di *funzionari essenzialmente ed esclusivamente esecutivi*, impedisce una illuminata collaborazione o l'iniziativa di provvide disposizioni entro i limiti istituzionali e salvo sempre l'approvazione del Commissario Generale.

Oggi, dando uno sguardo all'opera compiuta dai singoli Delegati, debbo con rincrescimento considerare che essa non ha corrisposto nè allo scopo nè all'aspettativa. Mi corre pertanto il dovere di chiamare le SS. LL. ad un più esatto apprezzamento di quanto a ciascuno di loro si chiede e di quanto ciascuno di loro *deve dare*.

Nella riunione che terrò presto presso questa Sede, esporrò le mie critiche e le mie vedute. Intanto esprimo la critica maggiore. E cioè: la quasi totalità dei Delegati ha « burocratizzato » la propria missione, nell'opinione o nella lusinga che esponente della loro attività fosse il numero del protocollo. Nulla di più falso: i Delegati costituiscono soprattutto unità di movimento, il quale deve essere tanto più continuo e rapido quanto più sono impellenti le ragioni e le circostanze che richieggono ovunque il loro intervento.

Mi riassumo dicendo che i Delegati non devono servirsi della seggiola, ma delle proprie gambe. Essi devono muoversi; vedere e parlare di persona; stabilire e mantenere continui contatti col pubblico in ogni angolo della provincia; crearsi dei propri corrispondenti e fiduciari; essere sempre curiosi ed insoddisfatti per tutto conoscere e tutto sapere. E passo ad esempi pratici:

1) *Arruolamenti*. Il Delegato deve seguire da vicino, qualunque siano le difficoltà delle comunicazioni, tutte le diverse fasi che precedono la partenza dell'emigrante, valutando anche personalmente, più che è possibile, l'abilità professionale dei lavoratori che deve arruolare. Il compito degli arruolamenti è tra i più importanti della missione e, per assolverlo, occorre che ogni Delegato conosca la sua Provincia fino all'ultimo dei suoi Comuni; che della disoccupazione si renda conto non solo attraverso le statistiche più o meno esatte che gli vengono fornite dai vari Uffici provinciali, ma con le indagini condotte di persona, per modo che egli sappia in ogni momento dove rivolgersi per il reclutamento della mano d'opera che gli è richiesta e sia in grado di procedere ad una buona selezione, la quale da una parte soddisferà i datori di lavoro esteri ed accrediterà i nostri arruolamenti e dall'altra stimolerà gli ignoranti e gli infingardi a lavorare e a perfezionarsi. I diversi Uffici privati dovranno essere tenuti presenti *soltanto* per presentare delle liste di candidati all'espatrio.

2) *Studio del mercato del lavoro*. A questo riguardo debbo deplorare che molte relazioni mensili siano soltanto un riassunto di aride cifre settimanali, con poche note illustrative, del resto inconcludenti ai fini perseguiti dall'Amministrazione Centrale. Non basta, infatti, dire che la Ditta *A* ha fallito e che l'Impresa *B* ha licenziato un certo numero di operai; occorre che il Commissariato possa rendersi conto di tutti i fatti che interessano la classe lavoratrice e che hanno attinenza col fenomeno dell'emigrazione o che addirittura lo determinano.

3) *Cattedra ambulante*. L'importanza della Cattedra non è stata compresa, non solo ai fini evidenti di istruzione, ma per la sua relazione, specie nel Mezzogiorno, con il non mai abbastanza deplorato fenomeno dell'emigrazione clandestina. Questa, al pari di tutti i reati in materia di truffa e falso, deve formare particolare argomento di attenzione da parte dei Delegati. Non è certo da illudersi che il fenomeno dell'emigrazione clandestina possa eliminarsi del tutto, ma un'opera costante, assidua, fattiva, potrà indubbiamente produrre benefici effetti e potrà, alle volte, darci il filo conduttore di vaste associazioni che hanno salde radici nel Regno con ramificazioni all'estero. Le attuali condizioni in cui si svolge l'emigrazione, hanno in questi ultimi tempi fomentato ed accresciuta l'emigrazione clandestina ed i reati che ad essa si connettono. Occorre pertanto che l'azione dei Delegati provinciali si

svolga non solo attraverso le denunce e le notizie che da altri Enti possano pervenire, ma deve svolgersi con la propria iniziativa, con il contatto continuo con le masse emigratorie, con abili interrogatori, con interventi opportuni e tempestivi, con l'azione pronta ed energica.

È l'opera di oculata perspicace vigilanza dei Delegati provinciali non deve soltanto limitarsi negli ambienti dei nostri lavoratori che intendono di emigrare, non soltanto fra le persone che la voce pubblica ed i precedenti additano come dediti all'illecito commercio, ma deve svolgersi anche nell'ambiente delle persone che ufficialmente sono investite della funzione di rappresentanti di vettore. Questo Commissariato Generale ha notizia che parecchie Ditte, agenzie, camuffate quali agenzie di viaggio, turistiche, ecc., si occupano largamente di emigrazione clandestina od irregolare, ed hanno per loro corrispondenti gli stessi rappresentanti di Compagnie di Navigazione.

4) *Corsi professionali e culturali.* La preparazione in Patria dei nostri emigranti per la valorizzazione loro sui mercati esteri del lavoro, dev'essere maggiormente curata. È necessario che i *Corsi professionali* siano più accuratamente e più continuamente sorvegliati che non in passato. E questa sorveglianza deve esercitarsi di persona, affinché ciascun Delegato possa assicurarmi che chi deve insegnare insegna e chi deve apprendere impara. Voglio essere certo che alla fine del Corso gli emigranti saranno in grado di essere qualificati all'estero nel loro mestiere, con utile proprio e con decoro nostro e del Paese.

I corsi che dimostrano di non raggiungere questi intenti, dovranno essere senza remissione soppressi.

Intendo poi che i Delegati si preoccupino di farmi pervenire ad ogni chiusura di Corso, e senza ritardo, tutti i documenti contabili, senza che io debba attenderli e domandarli ripetute volte, come è accaduto questo anno.

Chiudo così per ora la serie degli esempi specifici.

Forse mi si dirà da taluno che il numero delle trasferte mensili autorizzate è scarso ed io rispondo che un provvedimento di massima non può prescindere da riguardi di bilancio. Ma il tempo deve essere economizzato ed utilizzato ed una stessa gita può servire a parecchi scopi, se abilmente preparati e cumulati. Io stesso non negherò tempo a chi mi dimostrerà di impiegarlo a profitto dell'emigrazione, ma negherò indulgenza e clemenza a chi non sappia o, peggio, non voglia, adempiere come si conviene a tutti gli obblighi del suo Ufficio.

I Delegati hanno potuto credere, in genere, di essere dei Prefetti o dei Provveditori! Sono invece dei semplicissimi *esecutori* d'ordini, che non dovrebbero avere nè segretari, nè dattilografe, nè macchine da scrivere. Se dispongono di aiuti e di mezzi, devono

considerare questa circostanza non come una superiorità della loro condizione, ma soltanto come strumenti per lavorare meglio e bene e per dare un rendimento maggiore.

Mi si accusi ricevimento del presente dispaccio-circolare, assicurandomi. E mi si dia, coi fatti, prova di aver *compreso*. —
DE MICHELIS.

CIRCOLARE 11 DICEMBRE 1926, N. 118.

Ai RR. Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione.

OGGETTO

Consegna dei passaporti
per la Francia agli emi-
granti.

Richiamando la circolare N. 99 di questo Commissariato Generale in data 30 ottobre 1926 e specialmente quanto riguarda la consegna dei passaporti allorché venga fatta direttamente agli interessati dagli Uffici e Delegati Provinciali dell'emigrazione, invece che dai Sindaci, si torna a raccomandare l'osservanza delle disposizioni di cui alla circolare N. 4 del 15 gennaio 1926 e precisamente dei numeri 1, 2 e 3.

La S. V., consegnando il passaporto ad un operaio od un contadino che emigra in Francia, curerà, all'atto della consegna, di ritirare la tessera di assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia del biennio in corso, di cui l'emigrante sia titolare, indicando su tale tessera il numero e la data del passaporto, l'autorità che lo ha rilasciato e la località della Francia in cui l'emigrante intende recarsi.

Le tessere ritirate e così annotate saranno trasmesse dalla S. V. *per raccomandata* a questo Commissariato Generale dell'emigrazione. Si provvederà pure, prima di consegnare il passaporto, a farsi presentare dall'interessato il libretto personale di cui all'art. 51 del Regolamento 28 agosto 1924 per l'assicurazione invalidità e vecchiaia e su tale libretto si farà la medesima annotazione prescritta per la tessera, restituendolo quindi al titolare perchè lo possa esibire ad eventuali richieste delle Amministrazioni francesi.

Sarà opportuno che la S. V. voglia far presente agli operai assicurati che emigrano in Francia, che il ritiro delle tessere di assicurazione invalidità e vecchiaia è fatto nel *loro interesse allo scopo di conservare la documentazione necessaria per godere i vantaggi del Trattato di lavoro italo-francese in materia di assicurazione invalidità e vecchiaia*.

Agli operai arruolati, che si recano in Francia, sarà raccoman-

dato di curare, quando siano giunti in Francia e ivi abbiano assunto il lavoro, di farsi iscrivere nelle liste degli assicurati obbligatori agli effetti della legge francese sulle pensioni operaie, rivolgendosi a tale scopo al municipio del Comune di residenza.

La S. V. mensilmente curerà di inviare a questo Commissariato la lista degli emigrati in Francia che, pur dovendosi ritenere soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia in Italia, non risultano di fatto assicurati.

Pregasi di accusare ricevuta. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 11 DICEMBRE 1926, N. 119.

Ai Sigg. Delegati Provinciali dell'emigrazione.

In questi giorni la polizia romana ha compiuto una brillante operazione, che ha portato alla scoperta di una vera agenzia clandestina di emigrazione, camuffata sotto lo specioso titolo di Agenzia di viaggi turistici denominata S. T. I. S. A. N., il cui direttore è stato tratto in arresto assieme ai suoi complici.

Questa Agenzia, che aveva numerosi agenti in tutte le Regioni del Regno, operava indisturbata, compiendo vere e proprie operazioni di emigrazione e si occupava anche di una progettata colonizzazione al Canada e dell'ingaggio di operai dai quali, col pretesto di farli partecipare alla costituzione della Società stessa, faceva firmare moduli, riscuotendo la cospicua somma di anticipo di \$ 500 per ciascuno. In qualche mese l'Agenzia predetta aveva raccolto somme aggirantesi intorno alle 300.000 di lire, per cui è da ritenere che, in breve volger di tempo, avrebbe realizzato milioni a danno dei nostri lavoratori.

Mi sorprende molto come tutta questa organizzazione, sparsa anche nei piccoli centri, sia completamente sfuggita alle SS. LL. e la cosa è tanto più grave inquantochè fra gli Agenti dell'Agenzia nei vari comuni vi sono numerosi rappresentanti di vettore, a carico dei quali mi riservo di adottare opportuni provvedimenti.

Ciò dimostra che l'opera che le SS. LL. svolgono in materia di emigrazione clandestina non è stata bene compresa, è trascurata ed è poco efficace.

Esigo che il maggiore controllo sia dalle SS. LL. esercitato sui rappresentanti di vettore, in modo che non possa sfuggire ai Delegati Provinciali un'attività criminosa, specie così grave e così diffusa come quella che ho rilevata.

Mi si accusi ricevimento del presente dispaccio-circolare.
— DE MICHELIS.

CIRCOLARE 13 DICEMBRE 1926, N. 121.

Ai RR. Consoli in Francia e nel Belgio

e per conoscenza :

Ai RR. Uffici di emigrazione nel Regno e di confine.

OGGETTO

**Annotazioni consolari sui
passaporti da emigranti.**

Si rende noto alle SS. LL. che frequentemente si presentano alla Frontiera per il riespatrio non pochi connazionali con passaporto scaduto in data più o meno recente, recante le più diverse annotazioni dell'Autorità Consolare apposte con la intenzione di facilitare al titolare il riespatrio od il rilascio del nuovo passaporto da parte delle Autorità del Regno.

Tali annotazioni però non fanno che generare confusioni e frequenti equivoci poichè i titolari spesso credono di poter liberamente riespatriare in base alla semplice annotazione apposta sul passaporto dalla Autorità Consolare e si presentano alla frontiera d'onde sono respinti, con danno loro talvolta non lieve, appunto perchè muniti di passaporto scaduto.

Ad evitare gli inconvenienti verificatisi invito le SS. LL. a voler impartire al personale dipendente le opportune istruzioni affinchè sui passaporti scaduti, come su quelli provvisori, dei rientranti temporaneamente o stabilmente nel Regno, non venga apposta che quest'unica uniforme dichiarazione in modo ben visibile, possibilmente a stampiglia :

« Visto : valido per il solo rimpatrio in Italia.

« Il titolare è stato avvertito che in caso di riespatrio dovrà richiedere alla Autorità del Regno un nuovo passaporto ».

Coll'occasione si rammenta che il passaporto da emigrante, anche se rilasciato in Francia o nel Belgio per i residenti stabilmente costà, non è documento valido di per sè stesso per il riespatrio in Francia e nel Belgio, come del resto per quasi tutti gli Stati d'Europa, se non è accompagnato da un atto di chiamata di stretti congiunti o da un contratto di lavoro, oppure da un permesso stagionale o temporaneo della Ditta o datore di lavoro ; ovvero, se si tratta di artigiani indipendenti, bottegai o piccoli commercianti e negozianti, da un certificato di residenza coll'indicazione del mestiere o professione, indipendente, esercitata all'estero.

Si ritiene quindi opportuno che le SS. LL. avvertano al riguardo i rimpatrianti che per ottenere nel Regno il nuovo passaporto, oppure, entro il termine di validità del passaporto (1 anno), il visto di aggiornamento per il riespatrio sul passaporto rilasciato all'estero,

sono tenuti a presentare uno dei predetti documenti che dovrà anche esibire alla frontiera.

Pertanto le diverse annotazioni apposte sul passaporto dalle RR. Autorità Consolari non hanno alcun valore all'oggetto del riespatrio del titolare se non quello di generare gli inconvenienti segnalati. Se mai, le annotazioni in parola potrebbero essere oggetto di dichiarazioni speciali a parte od essere apposte, ad ogni buon fine, sui documenti di lavoro, di chiamata o di residenza all'estero, sia a significare il nulla-osta al riespatrio da parte della competente Autorità Consolare, sia per esprimere un giudizio riguardo ai precedenti morali e politici dell'emigrato durante il suo soggiorno all'estero, sia per altri motivi particolari.

Pregasi dare assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 13 DICEMBRE 1926, N. 122.

Al Sigg. Prefetti Sottoprefetti e Questori del Regno
e per conoscenza :

Ai RR. Ispettori, Delegati Provinciali e Uffici di emigrazione nel Regno.

OGGETTO

Rilascio di passaporti a destinazione di paesi transoceanici.

Ad eliminare qualsiasi incertezza nella definizione di paesi transoceanici, in correlazione alle disposizioni relative al certificato di assicurato imbarco, si crede opportuno chiarire che a norma dell'art. 17 del T. U. della legge sull'emigrazione per paesi transoceanici s'intendono tutti i paesi posti al di là del Canale di Suez escluse le Colonie e i Protettorati italiani o al di là dello Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa.

Conformemente alle disposizioni date colla circolare N. 112 del 26 dicembre 1923 e richiamate in quella recente N. 85 del 24 agosto scorso, si dovrà pertanto esigere l'assicurato imbarco o richiedere l'autorizzazione d'imbarco in porto estero colla procedura prescritta dalle circolari N. 27 del 18 marzo 1924 e N. 38 del 10 maggio 1925 anche per quei paesi dell'Asia e dell'Africa che sono da raggiungersi mediante un viaggio marittimo al di là del bacino del Mediterraneo e compresi fra quelli menzionati da pag. 49 a pag. 66 della « Raccolta delle norme per il rilascio dei passaporti » inviata a tutte le Autorità circondariali di P. S. sulla quale, alle condizioni richieste per il rilascio dei passaporti per i corrispondenti Stati, si dovrà riportare l'aggiunta relativa all'assicurato imbarco, in correlazione ai chiarimenti di cui sopra.

Pregasi accusare ricevuta. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 16 DICEMBRE 1926, N. 125.

*Ai Sigg. Direttori dei Patronati all'estero per gli emigranti
e per conoscenza :*

Ai RR. Uffici dell'emigrazione all'estero.

Rivolgo invito ai Sigg. Direttori dei Patronati degli emigranti di voler curare, con miglior diligenza, l'invio di una relazione settimanale sull'attività spiegata giornalmente dai Patronati nei riguardi della assistenza, sia generica che specifica, a favore degli emigranti, con particolare riguardo alle prestazioni personali, missioni, sopralluoghi, ecc., del Capo Ufficio. Alla fine del mese una relazione più dettagliata e più accurata dovrà dare comunicazione dei casi occorsi e delle provvidenze adottate nel mese. Essa dovrà contenere anche tutte quelle altre informazioni che possono avere connessione con l'opera cui i Patronati attendono e con le necessità sia materiali che morali degli emigranti che tutelano.

Desidero che questi Patronati vivano con energia e che i Direttori dimostrino di saper anche agire, pensando e talvolta anche scrivendo.

Gradirò della presente la più sollecita assicurazione che dovrà essere seguita dalla pratica più scrupolosa. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 16 DICEMBRE 1926, N. 126.

Ai RR. Consoli, Svizzera

e per conoscenza :

R. Ufficio dell'emigrazione Berna-Milano-Torino-Udine

e RR. Delegati Provinciali dell'emigrazione Como-Novara-Bergamo-Trento-Belluno.

OGGETTO

**Visto consolare Italiano per
il ritorno in Svizzera.**

Viene segnalato a questo Commissariato Generale che qualche R. Ufficio in Svizzera nel rilasciare o rinnovare i passaporti a conazionali residenti stabilmente in Svizzera da almeno due anni e desiderano rimpatriare temporaneamente per un breve soggiorno nel Regno omettono di apporvi la prescritta dichiarazione relativa alla stabile residenza di cui al circolare N. 58 del 24 agosto 1925 di questo Commissariato Generale.

Tale omissione è causa di non poche difficoltà ed intralci al rilascio del visto di conferma o del visto di aggiornamento per

l'uscita dal Regno a coloro che ritornano in Svizzera per raggiungervi il loro domicilio, i quali, in mancanza della predetta dichiarazione sul passaporto dovrebbero produrre il regolare contratto di lavoro con dichiarazione relativa all'assicurazione complementare o l'atto di chiamata per poter riespatriare, anche se il passaporto di cui fossero in possesso sia stato rilasciato o rinovato da un R. Ufficio in Svizzera.

Aggiungesi, inoltre, come è stato tassativamente disposto, che il passaporto non è valido di per sè stesso per il passaggio alla frontiera, tanto se rilasciato in Italia come all'estero, se non è accompagnato dai documenti di chiamata o di lavoro per quegli Stati ove siano appositamente prescritti come ad esempio la Svizzera.

Si invitano pertanto le SS. LL. ad attenersi alla circolare sopra richiamata e di dare all'occasione ampia diffusione all'utilità della dichiarazione consolare in parola per il reingresso in Svizzera dei cittadini che vi abbiano eletto stabile ed effettivo domicilio da almeno due anni.

Prego favorirmi assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 17 DICEMBRE 1926, N. 127.

Ai Sigg. Delegati Provinciali della emigrazione.

In base alle comunicazioni ricevute dalle SS. LL., questo Ufficio ha compilato un primo elenco dei Comuni che, aderendo alla richiesta di questo Commissariato Generale, hanno istituito uno speciale « *Albo* » per l'affissione delle notizie riguardanti l'emigrazione (Circolare N. 100 del giorno 30 ottobre 1926).

Comunico, allegata alla presente, una copia del predetto elenco ed informo le SS. LL. che questo Ufficio Centrale invierà direttamente ai Comuni i propri comunicati ufficiali, salvo i casi nei quali, per speciali motivi, ritenga di dover far capo alle SS. LL. per la trasmissione.

Nella occasione di visita ai comuni indicati nell'elenco trasmesso ed in quelli che saranno in seguito comunicati, le SS. LL. dovranno accertarsi, personalmente, del modo nel quale sono tenuti gli « *Albi* » speciali e della cura che le Amministrazioni comunali potranno nell'adempimento dell'obbligo che si sono assunte.

Sollecito infine l'invio delle nuove adesioni pervenute nel frattempo alle SS. LL., e rimango in attesa di assicurazione circa l'adempimento di quanto viene disposto con la presente Circolare.

— DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

Le riviste e i giornali.

Emigrazione e colonizzazione.

Assistenza statale per gli emigranti (A. Sarti in *Piccolo della Sera*, Trieste, 21 luglio 1926).

La realtà e gli aspetti della nostra emigrazione (*Il Popolo di Trieste*, Trieste, 28 luglio 1926).

Miglioramenti e deviazioni dell'emigrazione italiana (G. C. Re in *La Sera*, Milano, 28-29 luglio 1926).

Le scuole agricole per emigranti (G. Lume in *Regime Fascista*, Cremona, 30 luglio 1926).

L'emigrazione italiana e i suoi orientamenti (V. Dentamaro in *Il Giornale economico*, Roma, n. 14, 15, 25 luglio, 10 agosto 1926).

L'emigrazione italiana e la crisi economica generale (On. F. Felicioni in *Echi e Commenti*, Roma n. 25, 5 settembre 1926).

Imperialismo italiano (L. Vagnetti in *Corriere Marittimo Siciliano*, Palermo, n. 36, 5 settembre 1926).

Le scuole professionali dell'emigrante (*L'Italia*, Milano, n. 13-14, 8 settembre 1926).

Movimento del lavoro italiano all'estero (riferimenti all'anno 1925):

Dati e prospettive. Crisi mondiale e mercati di lavoro. Movimento emigratorio. Emigrazione continentale: emigrazione in Francia. Emigrazione transoceanica: emigrazione agli S. U.; emigrazione al Brasile. Bilancio emigratorio.

Valorizzazione dell'emigrante. Prospettive dell'emigrazione italiana (L. Vagnetti in *Il Giornale economico*, Roma, n. 16-17, 25 agosto, 10 settembre 1926).

Die italienische emigration (H. N. in *Prager Tageblatt*, Praga, 15 settembre 1926).

I grandi problemi dell'Italia imperiale: cooperazione ed emigrazione (C. Baseggio in *Il lavoro cooperativo*, Roma, 23 settembre 1926).

Emigrazione e previdenza (R. Memmo in *Lavoro d'Italia*, Roma, 16 ottobre 1926).

Terre per gli Italiani (c. m. in *L'Idea Coloniale*, Roma, 20 novembre 1926).

EUROPA : *Francia.*

La main d'œuvre étrangère spécialement agricole et la rupture des contrats de travail (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 169, 28 luglio 1926).

L'emigrazione italiana in Francia (Fabiano in *Caffaro*, Genova, 10 agosto 1926).

Gli Italiani nella Francia meridionale (O. Pedrazzi in *Gerarchia*, Milano, n. 8 agosto 1926).

L'émigration des travailleurs indigènes en France (M. Larnande in *L'Afrique Française*, n. 8, agosto 1926. Renseignements coloniaux, n. 8 bis).

Gli stranieri in Francia : la natalità in Francia ; l'emigrazione in Francia ; Italiani in Francia : uomini sulla montagna. (M. Ardemagni in *Giornale di Genova*, Genova 11, 20, 27 agosto, 29 settembre 1926).

Une politique de naturalisation (*Le Temps*, Parigi, 22 ottobre 1926).

Les étrangers en France (s. s. in *L'information sociale*, Parigi, n. 212, 213, 214, 7, 14, 21, ottobre 1926).

Le concours italien dans le midi de la France :

Toulouse, métropole italienne du Sud-Ouest ; Exagérations et réalités ; la renaissance du Gers ; Dans la campagne de l'Arnagnac ; propriétaires et métayers ; Un problème délicat, l'enseignement des immigrés ; les Italiens en Agenais ; La main d'œuvre italienne et la résurrection de la sériciculture ; Conclusions (A. P. in *L'Information*, Parigi, 20. 22. 31 ottobre, 1, 2, 7, 17 novembre 1926).

Les idées et les lois ; une politique de l'immigration (M. Reclus in *Le Temps*, Parigi, 13 novembre 1926).

Gran Bretagna.

Problemi dell'Impero britannico ; il movimento emigratorio (G. Engely in *La Tribuna*, Roma, 21 ottobre 1926).

Le nostre grandi interviste : intervista con S. E. De Michelis ; il Commissario dell'emigrazione ci parla del lavoro italiano in Inghilterra (M. Marchetti in *L'Italiano*, Londra, n. 26, 23 ottobre 1926).

Malta.

Malta : brief excerpts about the migration problem (H. Casolani in *Emigration and settlement*, Londra, n. 14, 17 luglio 1926).

Svizzera.

Switzerland's immigration problem (*The Economist*, Londra, n. 4335, 25 settembre 1926).

AFRICA : *Algeria.*

Société d'études et d'informations économiques : *correspondances de l'Afrique du Nord*, n. 621 : l'Algérie d'aujourd'hui.

Gli Italiani in Algeria (G. Borghetti in *L'Italia coloniale*, Roma, n. 9, settembre 1926).

Angola.

L'Angola e le sue condizioni economiche (G. A. Bazzan in *L'Africa italiana*, Napoli, luglio-agosto 1926).

Libia.

Gli ordinamenti fondiari delle nostre colonie: Cirenaica (T. Doria in *Illustrazione coloniale*, Milano, n. 9, settembre 1926).

Madagascar.

Pour la mise en valeur de Madagascar (G. Cavle in *Revue des questions coloniales et maritimes*, Parigi, n. 419, luglio, agosto 1926).

Marocco.

Le régime des terres au Maroc et la colonisation française (L. Baudin in *Revue des sciences politiques*, Parigi n. 49, aprile-giugno 1926).

L'immigration au Maroc de 1923 à 1925 (A. Charton in *L'Afrique Française* n. 10, ottobre 1926).

Tanganica.

Les conditions du travail dans le Tanganyka (*Revue internationale du travail*, Ginevra, 3, settembre 1926).

Tunisia.

Avanguardisti musulmani; La Tunisia: le scuole italiane: (M. Bassi in *La Stampa*, Torino, 15-29 agosto 1926).

La Francia cerca polacchi per la Tunisia e il Madagascar (C. Masi in *L'Idea coloniale*, Roma, 11 settembre 1926).

Il censimento tunisino e la « croisade des naturalisations » dell'On. Morinaud (C. Masi in *L'Idea coloniale*, Roma, n. 38, 25 settembre 1926).

Le recensement tunisien (*Le Temps*, Parigi, 16 ottobre 1926). Del « Temps », del censimento tunisino e d'altro ancora (c. m. in *L'Idea Coloniale*, Roma, 23 ottobre 1926).

Italiani in Tunisia (E. Rossi in *Rivista coloniale*, Roma, n. 5 settembre-ottobre 1926).

Les problèmes tunisiens après 1921 :

Naturalisation et francisation des indigènes nord-africains (Cavé in *L'Afrique française*, Parigi, n. 8, 9, 10, 11 agosto-settembre, ottobre, novembre 1926).

L'Italie et nous en Tunisie (Robert Raynaud in *L'Afrique française*, n. 10, ottobre 1926; *renseignements coloniaux et documents*).

Polemiche tunisine: Cifre eloquenti. La « formule » del Protettorato (Bonura in *Rassegna italiana*, Roma, n. 101, ottobre 1926).

Questioni nord-africane: il censimento tunisino. La snazionalizzazione

in Tunisia : il dovere degli italiani. (C. Masi in *Corriere d'Italia*, Roma, 7, 20 novembre 1926). I «negri» in Tunisia ? (C. Masi in *L'Idea Coloniale*, Roma, 27 novembre 1926).

AMERICA.

Italia e America latina nei loro rapporti economici e culturali : Emigrazione italiana (L. Bacci in *Colombo*, Roma n. 2, agosto 1926).

L'emigrazione nelle due Americhe : realtà dolorose (C. Curcio in *Rivista d'Italia e d'America*, n. 10, ottobre 1926).

The influx of alien blood into Latin America. (F. Garcia Calderón in *Current History*, New York, n. 2, novembre 1926).

Argentina.

Lettere dall'Argentina : l'emigrazione italiana (D. Cilea in *Gazzetta del popolo della sera*, Torino, 10 settembre 1926).

Il protezionismo e l'emigrazione nell'Argentina (R. Campolieti in *Patria degli Italiani*, Buenos Aires, 17 settembre 1926).

Brasile.

La condizione economica degli italiani al Brasile (B. Zuculin in *Le vie d'Italia e dell'America Latina*, n. 11, novembre 1926).

*Canadà.**The land of opportunity :*

I) A special tour of Canada ; more men wanted ; authoritative review of migration ; British preferred. II) Migrant schemes for Canada : slack British ; fault of the dole ; Canadians' complaint. III) Migration to Canada hindered ; British problem. IV) Training for migrants ; Canadian scheme. V) Canadian schemes for migration ; present arrangements. VI) British capital in Canada. A good investment. VII) In the Canadian minefields, VIII) Work and wealth in Canada (*The Morning Post*, Londra 28, 29, 30 ottobre, 1, 2, 6, 4, 8, novembre 1926).

Cile

Il Chile nel 1924 (cifre statistiche relative alla finanza, agricoltura, commercio, industria ecc. A. Vies in *Rivista d'Italia e d'America*, Roma, n. 10 ottobre 1926).

Equatore.

La Repubblica dell'Equatore e la sua fisionomia agrologica (Dr. I. Paviolo in *El Ecuador Comercial*, Quito-Guayaquil, n. 37, luglio 1926).

Paraguay.

La Repubblica del Paraguay (C. Coppin in *Rivista d'Italia e d'America*, Roma, n. VII-VIII, luglio-agosto 1926).

Perù.

Un anno di vita peruviana (P. Macchiavello in *Rivista d'Italia e d'America*, Roma, n. 10, ottobre 1926).

I rapporti economici tra l'Italia e il Perù (Dott. Villa in *Colombo*, Roma, n. 3, ottobre 1926).

Gli Italiani nel Perù (E. P. Molinatti in *Le Vie d'Italia e dell'America latina*, n. 10, ottobre 1926).

Salvador.

I grandi lavori di un piccolo paese (G. Magnacavallo in *Le Vie d'Italia e dell'America latina*, n. 11, novembre 1926).

Stati Uniti.

L'immigrazione per gli Stati Uniti: Le porte chiuse (C. Masi in *Corriere d'Italia*, Roma, 28 agosto 1926).

I nordici negli Stati Uniti (A. Palmieri in *Il Mezzogiorno*, Napoli, 1-2 settembre 1926).

Il « Johnson Bill » sarà modificato ? (A. Annunziata in *Roma*, Napoli, 29 settembre 1926).

U. S. population: new immigration basis (*The Daily Telegraph*, Londra, 13 novembre 1926).

La legge americana sull'immigrazione: il progetto Wadsworth Perlman, ed i suoi oppositori (A. Michelesi in *Economia*, Trieste n. 8, agosto 1926).

Venezuela.

Il Venezuela d'oggi (C. Valvassori in *Illustrazione coloniale*, Milano, n. 9, 1 settembre 1926).

La Repubblica degli SS. UU. del Venezuela (Dr. C. Pesci Feltri in *L'Esportatore italiano*, Milano, n. 9, 15 settembre-15 ottobre 1926).

ASIA: Giappone.

Japon: l'émigration en Brésil (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 230, 8 ottobre 1926).

Persia.

L'avvenire economico della Persia (R. Suster in *Il Popolo d'Italia*-Milano, 28 luglio 1925).

Rodi.

Nostra gente a Rodi ? (O. Pedrazzi in *Echi e Commenti*, Roma, n. 32, 15 gennaio 1926).

OCEANIA: Australia.

Polemiche migratorie: gli Italiani nel Queensland (C. Masi in *Corriere d'Italia*, Roma, 17 agosto 1926).

L'emigrazione in Australia e i suoi ostacoli (F. Bresadola in *Il Lavoro d'Italia*, Roma, 19 agosto 1926).

I coloni italiani in Australia (C. Dapples in *L'illustrazione italiana*, Milano, n. 44, 31 ottobre 1926).

Conditions of Australian migration. (*Italo-Australian Weekly Journal*, Sydney, n. 39, 27 settembre 1926).

Lavoro e assistenza sociale.

L'organizzazione scientifica del lavoro (L. Nerbini in *L'Economia Italiana*, Roma, 6, 7, giugno-luglio 1926).

L'assistenza ai marinai. (G. Ciralo in *Corriere della Sera*, Milano, 27 luglio 1926).

L'évolution du chômage en 1925 (H. Fuss in *Revue internationale du travail*; Ginevra, n. 2, agosto 1926).

Il problema della prosperità (Fabiano, in *Caffaro*, Genova, 25 agosto 1926) (1).

Le mouvement syndical dans les pays balcaniques (*Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 3, settembre 1926).

Trade Unions britanniques et syndicats américains. (A. de Tarlé in *Revue des Deux Mondes*, 15 ottobre 1926).

Les vacances payées aux ouvriers (*Les documents du travail*, Parigi, n. 112-113, agosto-settembre 1926).

Les tâches de la statistique du travail (K. Pribram in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 4, ottobre 1926).

Organizzazione internazionale del lavoro:

La Conférence des ministres du travail, tenue à Londres (15-19 mars 1926, E. Mahaim in *Revue générale du droit international public*, Parigi, n. 1-2, gennaio-aprile 1926).

A propos de huit heures, pour « faire le point » (Albert Thomas in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 2, agosto 1926).

L'orario di lavoro nella concorrenza internazionale (Fabiano in *Caffaro*, Genova, 17 agosto 1926).

La huitième session de la Conférence internationale du travail (*Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 2, agosto 1926).

La Conferenza di Ginevra per l'ispezione degli emigranti a bordo (T. C. Giannini in *Rivista di politica economica*, Roma, n. 7, 8, luglio-agosto 1926).

La VIII Sessione della Conferenza internazionale del lavoro. La IX Sessione della Conferenza internazionale del lavoro. (T. Perassi in *Rassegna della Previdenza sociale*, n. 8, 9, agosto, settembre 1926). La politica italiana del lavoro a Ginevra. (Fabiano in *Caffaro*, Genova, 6 ottobre 1926).

Il contratto di arruolamento discusso alla Conferenza internazionale del lavoro di Ginevra (B. Maineri in *Rivista Marittima*, Roma, n. IX, settembre 1926).

(1) I salari negli S. U. e in Europa.

La 33.^{me} session du Conseil d'administration du B. I. T. (*Bulletin quotidien*, Parigi n. 242, 22 ottobre 1926).

La neuvième session de la Conférence internationale du travail (*Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 4, ottobre 1926).

La compétence de l'Organisation internationale du travail: Une nouvelle décision de la Cour permanente de Justice internationale (F. Morellet in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 4 ottobre 1926).

Italia: A propos du syndicalisme italien (A. Rendu in *L'Action Française*, Parigi, 29 agosto 1926).

La réforme syndicale en Italie (G. Arias in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 3, settembre 1926).

Il nuovo ordinamento sindacale in Italia (G. Costanzo in *Rivista internazionale delle istituzioni economiche e sociali*, Roma, n. 3, luglio-settembre 1926).

L'Etat italien et le syndicalisme (A. de Tarlé in *La Dépêche Tunisienne*, Tunisi, 26 settembre 1926).

Fascism, strikes and production (« Onloker » in *Empire Review*, Londra, ottobre 1926).

L'ora delle corporazioni (A. M. in *Il Popolo d'Italia*, Milano, 24 novembre 1926).

Francia: Le minimum légal de salaire des ouvrières à domicile en France (R. Picard in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 2, agosto 1926).

Germania: Les associations patronales allemandes (W. Krüger in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 3, settembre 1926).

Giappone: Les conflits ouvriers en Japon en 1923 et la situation ouvrière actuelle (*L'Europe Nouvelle*, Parigi, n. 443, 7 agosto 1926).

Gran Bretagna: La réforme des Trades-Unions britanniques (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 247, 23 ottobre 1926).

India: Indian agriculture and the cooperative movement (Devendron Nath Bannerjea in *The Contemporary Review*, Londra, n. 729, settembre 1926).

Stati Uniti: Il movimento operaio nord-americano nel dopo-guerra: le direttive sindacali (F. Magri in *L'Industria*, Milano, n. 1214, 31 luglio 1926)

Les associations patronales aux Etats-Unis (S. E. I. E. in *L'Information sociale*, Parigi, n. 206, 19 agosto 1926).

La federazione americana del lavoro e il movimento operaio internazionale (F. Magri in *L'Industria*, Milano, N. 18, 30 settembre 1926).

Les salaires réels aux Etats-Unis (*Les documents du travail*, Parigi, n. 112-113, agosto-settembre 1926).

U. E. S. S.: Il rendimento del lavoro in Russia (G. Selvi in *Gerarchia*, Milano, n. 10, ottobre 1926).

Legislazione e trattati. Questioni politiche, giuridiche, economiche e sociali.

La conférence internationale sur l'hygiène dans la marine marchande (Dr. F. Humbert in *Vers la santé*, Parigi, n. 10, ottobre 1926).

Le trachome (L. Chat in *Le Courrier de Tunisie*, Tunisi, 27 ottobre 1926).

Verso la Conferenza economica (Fabiano in *Caffaro*, Genova, 26 novembre 1926).

Italia: La riforma della leva all'estero (Ten. Col. C. Romano in *Giornale di Genova*, Genova, 25 luglio 1926).

Approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 245, 21 ottobre 1926).

Legge 15 luglio 1926, n. 1588. Conversione in legge del R. Decreto legge 31 gennaio 1924, n. 343, col quale sono approvati alcuni atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna il 24 luglio 1923, salvo per la Russia i cui delegati hanno firmato in Roma il 14 agosto 1923 (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 259, 10 novembre 1926).

La tassazione dei salari ed il R. D. L. 20 settembre 1926 n. 1643 (G. Fasolis in *Caffaro*, Genova, 11 novembre 1926).

Regio Decreto-Legge 21 ottobre 1926, n. 1904. Modifiche alla legge 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 269, 22 novembre 1926).

Regio Decreto 11 novembre 1926, n. 1936. Riforme allo statuto dell'Opera nazionale dopo lavoro (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* n. 271, 2 novembre 1926).

Algeria: Loi modifiant la loi du 16 février 1897 sur la propriété foncière en Algérie (*Journal Officiel de la République française*, n. 181, 5 agosto 1926).

Egitto: Nationalité: Loi sur la nationalité égyptienne (Texte promulgué par S. M. le Roi, le 26 mai 1926 non encore publié à l'officiel (*Journal du droit international*, Parigi n. 4-5, luglio-ottobre 1926).

Francia: Proposition de loi tendant à modifier l'article 13 de la loi du 1^{er} avril 1923 relatif aux obligations militaires des étrangers naturalisés français, présentée par M. Ch. Lambert, député (Renvoyée à la commission de l'armée). (*Journal officiel de la République française*. Documents parlementaires publiés en annexes, annexes n. 2952. Sess. ord. Séance du 3 juin 1926).

Rapport fait au nom de la Commission de l'Administration générale départementale et communale, et concernant: 1^o le rapport de la précédente législature (repris le 31 juillet 1924 (2^{ème} séance) conformément à l'article 36 du règlement) sur le projet de loi relatif au séjour et à l'établissement des étrangers en France; 2^o la proposition de loi de M. M. Moutet relative au séjours des étrangers en France; 3^o la proposition de résolution de M. M. Missoffe ayant pour but de réunir sous le nom de code des étrangers tous les textes réglant l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers en France, par M. Escudier, député (Ibidem. Annexe n. 3028. Sess. ord. 2^{ème} séance du 15 juin 1926).

Rapport fait au nom de la Commission de l'hygiène, de l'assistance et de la prevoyance sociales, chargée d'examiner le projet de loi adopté

par la Chambre des députés, ayant pour objet de proroger le délai prévu à l'article 7, paragraphe 2, de la loi du 25 octobre 1919, étendant aux maladies d'origine professionnelle la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, par M. Manger, sénateur (Ibidem. Sénat. Annexe n. 352. Séance du 29 juin 1926).

Rapport fait au nom de la commission du commerce, de l'industrie, du travail et des postes, chargée d'examiner le projet de loi adopté par la chambre des députés tendant à autoriser la ratification de la convention tendant à limiter à huit heures par jour et à quarante huit heures par semaine le nombre des heures de travail dans les établissements industriels, élaborée par la Conférence internationale du travail à Washington et signée à Paris, le 24 janvier 1921, par la France et la Belgique, par M. Louis Pasquet sénateur, (Ibidem, Annexe n. 356, Séance de 29 juin).

Rapport fait au nom de la commission de commerce, de l'industrie, du travail et des postes, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la chambre des députés, tendant à modifier l'article 72 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale (travaux interdits aux enfants de moins de dix-huit ans et aux femmes) par M. L. Pasquet, sénateur (Ibidem. Séance du 29 juin 1926. Annexe n. 357).

2^{ème} Rapport fait au nom de la commission du commerce, de l'industrie, du travail et des postes, chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés portant codification des lois ouvrières (livre III du code du travail et de la prévoyance sociale) par M. L. Pasquet, sénateur (Ibidem, annexe n. 358 Sess. ord. Séance du 29 juin).

Les sources et l'interprétation de la législation du travail en France (Ed. Lambert, P. Pic, P. Garraud in *Revue internationale du travail*, Genève, n. 1, luglio 1926).

Ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales : Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les tuileries et briqueteries. (*Journal Officiel de la République Française*, n. 181, 5 agosto 1926).

Loi modifiant les articles 64, 98 et 172 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale en vue d'assurer la protection du marché du travail national. (Ibidem, n. 187, 12 agosto 1926).

Loi ratifiant la convention concernant le repos hebdomadaire dans les établissements industriels élaborée à Genève par la Conférence internationale du travail signée à Paris, le 28 janvier 1924 par la France et la Belgique (Ibidem, n. 197, 25 agosto 1926).

Ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales : application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures dans les industries du blanchissage et de la teinture-dégraissage (Ibidem, n. 199, 27 agosto 1926).

La propriété commerciale et les étrangers (M. Picard in *Journal du droit international*, Parigi, n. 4, n. 5, luglio, ottobre 1926).

Le problème des assurances sociales ; le projet de loi français mis en

parallèle avec les principales lois étrangères (P. Pic in *Revue politique et parlementaire*, Parigi, n. 383, 10 ottobre 1926).

Les assurances sociales : l'état actuel de la question (A. Rey in *L'Information sociale*, Parigi, n. 214, 21 ottobre 1926).

Ministère de l'Agriculture : Extension aux exploitations agricoles de la législation sur les accidents du travail (*Journal officiel de la République Française*, n. 265, 14 novembre 1926).

Germania : La loi sur les assurances sociales des mineurs en Allemagne. (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 252, 5 novembre 1926).

Stati Uniti : La costituzione degli Stati Uniti nelle sue fonti e nelle sue applicazioni (P. Chimienti in *Rivista d'Italia e d'America*, Roma, n. 10, ottobre 1926).

La vie économique aux Etats-Unis (A. Viallate in *L'économiste français*, Parigi, n. 46, 13 novembre 1926).

Svizzera : L'organisation privée de l'assurance chômage en Suisse (*Rapport officiels de la feuille officielle suisse du commerce*, Berna, n. 8 agosto 1926).

L'application des lois sur l'assurance maladie-accidents en Suisse en 1925 (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 240, 20 ottobre 1926).

U. R. S. S. : Notes sur la Russie : régime des concessions (B. Eliaheff in *Revue d'économie politique*, Parigi, n. 3, maggio-giugno 1926).

Le Gouvernement des Soviets et les concessions aux étrangers (Conte Kokovtsoff in *Revue des Deux Mondes*, Parigi, 1 novembre 1926).

Les assurances sociales en Russie (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 266, 23 novembre 1926).

Statistica.

Argentina : Immigración. Movimiento migratorio habido durante el mes de mayo de 1926 (nacionalidad y profesión de los inmigrantes de ultramar) (*Revista de tierras y colonización*, Buenos Aires, n. 38, giugno 1926).

Australia : Nuova Galles del Sud : State immigration. Empire Settlement (*The New South Wales Industrial Gazette*, Sydney, vol. XXX, n. 1, 31 luglio 1926).

Cecoslovacchia : Statistique de l'émigration au 1^{er} Semestre 1926 (*Rapports de l'Office de statistique de la République Tchécoslovaque*, Praga, n. 38, 1926).

Francia : Les naturalisations en France en 1925 (*L'Economiste français*, Parigi, n. 36, 4 novembre 1926).

Gran Bretagna : Passenger movement from and to the United Kingdom : a) passengers of all classes ; b) British emigrants and immigrants (*The Board of trade journal*, Londra, n. 1552, 2 settembre 1926).

Assisted passages under the Empire Settlement Act (*The Ministry of labour Gazette*. Londra, n. 9, settembre 1926).

Svizzera : L'émigration et l'immigration au 2^{ème} trimestre 1926: 1) Les

émigrants et immigrants soumis au service ou à la taxe militaire : les émigrants outre-mer ; 3) l'entrée d'étrangers (*Informations de statistique sociale*, Berna, n. 8, septembre 1926).

Ungheria : Emigration et immigration pendant les mois de juillet à septembre 1926 (*Bulletin statistique mensuel hongrois*. Budapest, n. 7-9, luglio-settembre 1926).